

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID – 19**

Sulla G.U 17.3.2020, n. 70 è stato pubblicato il **DL n. 18/2020** contenente "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", c.d. "Decreto Cura Italia", **in vigore dal 17.3.2020.**

Di seguito, si propone una sintesi delle misure contenute nel Decreto, **evidenziando che per l'assegno di 600,00 euro è necessario attendere l'emanazione degli appositi Decreti / Provvedimenti attuativi.**

**L'INPS con messaggio 1288/2020 ha comunicato che sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande dei trattamenti previsti.**

- 1) Indennità per il mese di marzo di 600,00 euro Art. 27-28
- 2) Finanziamenti bancari Art. 56
- 3) Canone di affitto Art. 65;

### **1) INDENNITÀ PROFESSIONISTI / CO.CO.CO. - Art. 27**

È previsto il riconoscimento di **un'indennità per il mese di marzo di € 600** a favore dei seguenti soggetti:

- lavoratori autonomi titolari di **partita IVA "attiva" al 23.2.2020;**
- soggetti titolari di **rapporti di co.co.co. "attivi"** alla medesima data;

iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.**

La predetta indennità:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall'INPS previa apposita domanda.

**L'INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere l'indennità non sarà utilizzata la modalità del "click-day".**

### **INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCianti - Art. 28**

È previsto il riconoscimento di **un'indennità per il mese di marzo di € 600** a favore dei **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago** (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.**

L'indennità spetta, tra l'altro, agli artigiani / commercianti iscritti alla Gestione IVS. La stessa non dovrebbe spettare agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto iscritti anche all'ENASARCO.

La predetta indennità:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall'INPS previa apposita domanda.

**L'INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere l'indennità non sarà utilizzata la modalità del "click-day".**

## 2) FINANZIAMENTI PMI - Art. 56

È previsto, al fine di sostenere le attività danneggiate dall'epidemia COVID-19, il riconoscimento, a fronte di un'apposita comunicazione, di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.

In particolare è previsto che:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se superiori, al 17.3.2020, **gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;**
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
- **per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. **È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.**

È altresì previsto che:

- possono beneficiare delle suddette misure i soggetti le cui esposizioni debitorie non siano al 17.3.2020 classificate come esposizioni creditizie "*deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi*";
- al fine di avvalersi delle agevolazioni in esame è necessario **autocertificare la temporanea carenza di liquidità** quale conseguenza diretta dell'epidemia.

## 3) EVENTUALE RICHIESTA SOSPENSIONE CANONI DI AFFITTO E CREDITO D'IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE - Art. 65

E' opportuno che il conduttore formalizzi tempestivamente al locatore, con le relative motivazioni, la richiesta di riduzione o sospensione del canone di locazione, adducendo le ragioni di sopravvenuta impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali per causa di forza maggiore (motivi straordinari e imprevedibili), **al fine di giungere ad una soluzione conciliativa**, fermo restando che sarà comunque rimessa alla discrezionalità del locatore l'accettazione o meno della proposta di riduzione o sospensione.

Non è infatti scontato che, la chiusura temporanea dell'attività, renda impossibile la prestazione principale del conduttore consistente nel pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie. E' bene infatti ricordare che non è impossibile la prestazione che possa essere adempiuta con la normale diligenza, tanto più alla luce del recente intervento normativo emanato dal Governo che ha previsto, **per il 2020**, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta **a favore degli esercenti attività d'impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020**. Tale credito d'imposta:

- spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di **categoria catastale C/1** (negozi e botteghe);

- non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. "essenziali" di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020 (ad esempio, negozi di alimentari, farmacie, ecc.);
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

**MERITA EVIDENZIARE** che per beneficiare dell'agevolazione, la disposizione in esame non richiede il pagamento del canone di locazione dell'immobile.

#### **RISOLUZIONE 20 MARZO 2020**

Con **Risoluzione 20 marzo 2020, n. 13**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito l'apposito codice tributo al fine di consentire l'utilizzo in compensazione di tale importo, ossia "**6914**" denominato "**Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**".

Il codice si può utilizzare a decorrere **dal 25 marzo 2020**.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Per Unicom Casale Srl

Dott.ssa Annabella Perucca